

N. 27/2011 Delib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Penale

La Corte di Appello composta dai seguenti magistrati:

Dott. Luigi Domenico CERQUA Presidente estensore

Dott. Pietro CACCIALANZA Consigliere

Dott. Paolo TORTI Consigliere

LA CORTE

Nel procedimento relativo al riconoscimento del decreto di accusa emesso dal Procuratore Pubblico del Cantone Ticino (CH) in data 15 dicembre 2009, divenuto esecutivo il 18 gennaio 2010, nei confronti del cittadino italiano

G. [REDACTED] M. [REDACTED], nato a L. [REDACTED] il 19 settembre 1970,

con il quale veniva inflitta al predetto la pena detentiva di novanta giorni, dedotti settanta giorni di custodia cautelare, per i reati di guida in stato di incapacità e per violazioni della normativa in materia di stupefacenti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. – Il Procuratore Generale della Repubblica in sede il 12 dicembre 2011 ha richiesto alla Corte, a norma degli artt. 730 ss. c. p. p., di dare riconoscimento, per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1 nn. 1, 2 e 3, c. p., al decreto di accusa dianzi indicato.

Con tale provvedimento il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino aveva messo in stato di accusa dinanzi alla Pretura del medesimo Cantone G. ■■■■■ M. ■■■■■, del quale *aveva proposto* la condanna alla pena detentiva di novanta giorni, siccome ritenuto colpevole:

a) *di guida in stato di inettitudine*, per avere più volte, dal novembre 2008 all'aprile 2009, circolato nel tratto stradale tra Lugano e Grancia al volante di un'autovettura sotto l'influsso di eroina;

b) *di infrazione alla legge sugli stupefacenti*, per avere, senza autorizzazione, procurato nel dicembre 2008 ad E. ■■■■■ G. ■■■■■ R. ■■■■■ almeno sessanta grammi di eroina e cinque grammi di cocaina, *accompagnandola con la propria autovettura* nel luogo ove la donna acquistava dette sostanze da ignori spacciatori;

c) *infine, di contravvenzione alla legge sugli stupefacenti*, per avere, senza autorizzazione, consumato personalmente, dal novembre 2008 all'aprile 2009, almeno 15/20 grammi di eroina, messagli a disposizione da E. ■■■■■ G. ■■■■■ R. ■■■■■.

2. – Si pone il problema di accertare se ricorrano le condizioni previste dalla legge per dare riconoscimento all'indicato provvedimento straniero. Si tratta cioè di stabilire se oggetto della richiesta del Procuratore Generale sia un provvedimento giurisdizionale straniero, del tipo della sentenza, pronunciato per un delitto.

Va precisato che per la determinazione dei provvedimenti riconoscibili, che devono essere *sentenze*, secondo i riferimenti testuali contenuti negli artt. 730 ss. c. p. p. e 12 c. p., occorre fare riferimento al sistema normativo italiano e quindi verificare se la pronuncia straniera riproduca il nucleo essenziale della disciplina delle sentenze penali italiane.

Analoghe considerazioni valgono per l'identificazione del concetto di *giudice* e per l'individuazione del significato da assegnare al termine *delitto*, che si desume nel nostro ordinamento dalla qualità della pena comminata per ogni reato, dovendosi attribuire alle espressioni tecnico-giuridiche impiegate da una norma il significato loro proprio che queste hanno per l'ordinamento del quale la norma stessa fa parte.

Alla stregua della legislazione italiana deve pertanto ritenersi che siano riconoscibili esclusivamente le sentenze, o i provvedimenti analoghi, emanati in sede giurisdizionale in seguito ad un procedimento che con la citazione abbia dato notizia all'imputato della messa in moto di una attività decisoria e gli abbia consentito di far valere le proprie ragioni con l'assistenza di una difesa tecnica: ne consegue che è lecita una interpretazione estensiva del termine *sentenza* soltanto per quei provvedimenti che, con qualsiasi altra denominazione, rispondono a detti requisiti (così Cass, Sez. IV, 26 ottobre 1966, Bruschi, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1967, p. 1189).

Il principio enunciato nella sentenza citata, che pur ha trovato critiche nella dottrina per l'iter logico seguito per pervenire ad una decisione ritenuta peraltro corretta, conserva pieno valore anche alla stregua della normativa processuale vigente, tenuto conto della sostanziale identità, per quel che interessa in questa sede, tra il disposto dell'art. 674 del codice del rito penale del 1930 e l'art. 733 del codice processuale vigente.

Dovendosi escludere la correttezza di una interpretazione analogica delle disposizioni di legge dianzi ricordate, di carattere speciale in quanto disciplinano il particolare istituto del riconoscimento di provvedimenti emessi da Autorità giudiziarie straniere, si può concludere osservando che non può essere riconosciuto in Italia il decreto di accusa previsto dal diritto cantonale svizzero. E ciò perché si tratta di un atto che non solo non è preceduto da una *vocatio in iudicium* la quale serva a dare all'interessato notizia preventiva del processo e della possibilità di difendersi in giudizio, ma non ha neppure i caratteri di una decisione giurisdizionale, almeno nella fase iniziale del procedimento. Ed invero, il decreto di accusa è emesso dal Procuratore Pubblico presso l'Autorità giurisdizionale locale ed enuncia non un'affermazione di colpevolezza con una condanna per un determinato fatto costituente illecito penale, ma una *proposta di pena*, con l'avvertenza all'incolpato che, se non avrà presentato formale opposizione al giudice competente, *il decreto di accusa acquisterà forza di cosa giudicata senza ulteriori formalità*.

Come si vede, il provvedimento del quale si è chiesto il riconoscimento presenta aspetti alquanto diversi dal decreto penale di condanna, previsto dagli artt. 459 ss. c. p. p., il quale è emesso da un organo giudicante.

La stessa questione si era presentata in passato con riferimento al riconoscimento del decreto penale di condanna (*Strafbefehl*) tedesco (v. Cass., Sez. V, 2 marzo 1978, Casanova, in *Giur. it.*, 1980, II, c. 274) e non coincidenti erano state le soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

3. – Alla stregua delle considerazioni che precedono la richiesta del Procuratore Generale deve essere rigettata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,

Visti gli artt. 730 ss. c. p. p.,

RIGETTA

la richiesta di riconoscimento, per gli effetti dell'art. 12, comma 1 nn. 1, 2 e 3, c. p. del decreto di accusa emesso dal Procuratore Pubblico del Cantone Ticino (CH) in data 15 dicembre 2009, divenuto esecutivo il 18 gennaio 2010, nei confronti del cittadino



italiano G [REDACTED] M [REDACTED], nato a L [REDACTED] il 19 settembre 1970, con il quale veniva inflitta al predetto la pena detentiva di novanta giorni, dedotti settanta giorni di carcere preventivo, per i reati di guida in stato di incapacità e per violazioni della normativa in materia di stupefacenti.

Così deciso in Milano, il 28 marzo 2012.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Luigi Domenico CERQUA